



## **ACCORDO INTEGRATIVO PER I GIORNALISTI DIPENDENTI DEL CONI**

In data 28 Settembre 2023 ha avuto luogo presso la sede del CONI, piazza Lauro De Bosis, 15, Roma, l'incontro tra i rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e i rappresentanti dei giornalisti dipendenti del CONI, ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 917-921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al termine dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto l'accordo integrativo per i giornalisti del CONI, di cui in premessa

### **Art.1**

1. Ai giornalisti professionisti, dipendenti del CONI ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 917- 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 regolato dal Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico, in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività svolta, si applica il predetto Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nei termini e con le specificazioni di cui al presente accordo di contrattazione integrativa, unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti, che nel loro complesso sono correlate e inscindibili.

### **Art. 2**

1. Il CONI prende atto che i giornalisti dipendenti, iscritti sindacalmente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) e alla Associazione Stampa Romana, sono da queste rappresentati, ferme restando le attribuzioni del Fiduciario di redazione, come sancito dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, e quelle della delegazione dei giornalisti di cui alla Commissione Paritetica prevista dall'ad. 11 del presente accordo.

### **Art. 3**

1. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei giornalisti dipendenti del CONI connesse anche alle particolari esigenze del CONI e alla relativa organizzazione dell'Ente, i giornalisti garantiscono quanto previsto dalla legge 150/2000, un servizio di stampa e di informazione, assicurando tutti i molteplici servizi di attività giornalistica e, in particolare: i rapporti con gli organi di informazione e con tutte le espressioni dei mass media nazionali ed internazionali; l'assistenza alla vasta categoria della stampa sportiva sia all'interno che all'estero; il sito internet istituzionale del CONI, l'Agenzia Giornalistica quotidiana CONI (AGC) telematica; la gestione della piattaforma (*Over The Top*) Italia Team TV, la pubblicazione di periodici e notiziari; l'inserimento telematico e la gestione di Banche Dati sull'attività del CONI, la compilazione e la redazione di monografie, rapporti ufficiali e

numeri unici, la gestione e l'aggiornamento di siti internet legati a Grandi Eventi Internazionali, la realizzazione di video e press release, la produzione di contenuti per i social media dell'Ente etc.

Tutti i giornalisti dipendenti del CONI di cui all'articolo 1, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e dal presente accordo, hanno esercitato fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro ed esercitano esclusivamente attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali, suddiviso per effetto della settimana corta, in cinque giorni.

#### **Art. 4**

1. I minimi tabellari di stipendio mensile dei giornalisti dipendenti del CONI sono quelli di cui alla tabella allegata al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico maggiorati del 50 per cento.

2. La misura dell'indennità redazionale e quella dell'indennità aggiuntiva sono pari all'ammontare della retribuzione mensile in godimento al 30 giugno di ogni anno.

3. Al giornalista che ne faccia richiesta, può essere concessa l'esclusività della prestazione professionale. Il superminimo individuale previsto dall'art. 8, terzo comma, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per l'esclusività della prestazione professionale è determinato nella misura del 13 per cento, da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene. A coloro che, alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo, fossero già titolari di superminimo individuale per l'esclusività della prestazione, l'entità del superminimo è incrementata del 5 per cento rispetto a quello già in essere.

4. Ai giornalisti del CONI di cui all'articolo. 1, al compimento dell'ottavo e del diciottesimo anno di servizio sarà corrisposto un particolare aumento di anzianità. Tali aumenti, pari al 6 per cento del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza, vanno ad aggiungersi ai normali aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 13 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dei quali seguono la regolamentazione.

5. Il contributo contrattuale di cui all'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico a favore della CASAGIT (Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani) è posto a carico del CONI.

6. La misura della tredicesima mensilità è pari a 30/22 della retribuzione mensile.

#### **Art. 5**

1. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, nonché le prestazioni rese nei giorni festivi come definiti dall'art. 19 dello stesso contratto, sono disposte dal Presidente del CONI per il Portavoce, dal Segretario Generale per il Direttore e dal Direttore per gli altri giornalisti e autorizzate e certificate secondo quanto previsto dall'ottavo comma del predetto art. 7.

2. Nel caso in cui l'attività svolta comporti il superamento non occasionale dell'orario di lavoro, è in facoltà del Presidente del CONI, in qualità di editore dell'Agenzia Giornalistica CONI e del Segretario Generale del CONI determinare, mediante trattativa individuale con l'interessato, il forfait del numero di ore di lavoro straordinario, fino ad un massimo di 40 ore mese, da retribuire per dodici mensilità.

3. Il giornalista del CONI di cui all'articolo 1, chiamato a prestare la sua opera di domenica, ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato dell'80 per cento in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione dell'80 per cento nel caso egli intenda usufruire del riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta}.

4. L'indennità di cui al penultimo comma dell'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico non è assorbita nel forfait per lavoro straordinario di cui al presente articolo.

5. Viene istituito il Premio Speciale Grandi Eventi Internazionali (Junior e Senior), nella misura economica ricompresa tra 5 k€ e 15 k€, definita individualmente sulla base del numero e della durata dei Grandi Eventi Internazionali nell'anno, su criteri stabiliti dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11.

### **Art. 6**

1. Al fine dell'individuazione del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, il giornalista è tenuto a comunicare il giorno della settimana nel quale ordinariamente intende usufruire del giorno di riposo e l'eventuale variazione dovuta a esigenze di servizio.

2. Tale giornata potrà coincidere con qualsiasi giorno della settimana, ma comunque, ai sensi dell'art. 7, nono comma, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, non potrà coincidere con una festività

3. Il giornalista del CONI di cui all'articolo 1, chiamato a dare la sua prestazione durante il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, dovrà in ogni caso recuperarlo entro 90 giorni dall'effettuazione, salvo diverse esigenze di redazione.

### **Art. 7**

1. I giornalisti chiamati a prestare servizio esterno al di fuori del Comune in cui ha sede la redazione, hanno diritto al rimborso a piè di lista di tutte le spese, all'indennità giornaliera forfettaria di cui all'art. 7, penultimo comma, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente accordo.

2. Il giornalista del CONI di cui all'articolo 1 può essere autorizzato per la trasferta ad usare il proprio mezzo di trasporto; in tal caso le spese di viaggio saranno rimborsate con la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista dalle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

3. Se il giornalista utilizza per la trasferta il mezzo aereo o ferroviario, ha diritto ad una percentuale del 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto ferroviario a titolo di indennità di disagio causato dall'aver prestato l'attività in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro.

### **Art. 8**

1. In relazione all'art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico:

a. fermo restando quanto disposto dal secondo comma del richiamato art. 23, i periodi di ferie sono regolati in relazione alle esigenze di servizio e possono, se queste lo richiedono, essere frazionati in periodi di durata più breve;

b. il godimento delle ferie può essere rinviato o interrotto per esigenze di servizio e se non sarà possibile che il giornalista le goda o le completi entro l'anno cui esse si riferiscono,

anziché percepire il compenso sostitutivo di cui al seguente punto c, ne usufruirà entro il 30 novembre dell'anno successivo;

c. nel caso in cui il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere delle ferie maturate entro il termine di cui al punto b, dovrà essere corrisposto, entro il 31 dicembre, il compenso sostitutivo di cui al settimo comma del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

#### **Art. 9**

1. I direttori di testata, nei limiti degli impegni di spesa assunti dal CONI e delle disposizioni da questa impartite, provvedono alla utilizzazione delle collaborazioni giornalistiche sentite, sui criteri generali, il fiduciario di redazione.

#### **Art. 10**

1. I benefici di natura assistenziale e sociale previsti per i dipendenti del CONI si applicano anche ai giornalisti di cui al presente accordo integrativo, ma sono demandati per la quantificazione e la determinazione alla Commissione di cui al successivo art.11.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, allo scopo di soddisfare un costante aggiornamento culturale professionale dei redattori, ai giornalisti dipendenti del CONI possono essere concessi periodi di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali professionali attinenti le loro specifiche competenze, nonché eventuali rimborsi spese. L'ulteriore regolamentazione della materia è demandata alla Commissione di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 11**

1. L'esame di tutte le questioni direttamente connesse all'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e del presente accordo è devoluto a una Commissione paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti del CONI e da una rappresentanza dell'Ente.

2. La delegazione dei giornalisti sarà costituita da due membri eletti dall'Assemblea dei giornalisti e presieduta dal fiduciario di redazione di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico. La delegazione potrà essere assistita, in relazione a particolari temi, da rappresentanti della F.N.S.I. e dall'Associazione Stampa Romana.

#### **Art. 12**

1. Nell'arco della durata del presente accordo, l'Ente provvede allo stanziamento della somma complessiva di 60 k€ per incrementare, in misura omogenea ove compatibile, i superminimi individuali dei dipendenti a cui si applica l'accordo stesso.

#### **Art. 13**

1. Il presente accordo decorre dal 1 Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2025 e rimane comunque in vigore fino alla stipula del successivo accordo, integrativo.

## Dichiarazione a Verbale

### (Articolo 4)

Le parti si danno atto che la maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico è concessa, oltre che ai giornalisti che ne godono alla presente data, ai giornalisti sistematicamente chiamati a predisporre testi utilizzati ai fini dei comunicati redatti, nel limite del 40 per cento del restante contingente dei giornalisti dipendenti del CONI. È data facoltà alla Commissione paritetica di cui al successivo art. 11 di individuare gli eventuali casi per l'ulteriore concessione di detta maggiorazione ad altri giornalisti in presenza di una effettiva e costante collaborazione alla redazione dei testi dell'Agenzia Giornalistica CONI ed ai siti che fanno capo al CONI.

Per ogni effetto del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e del presente accordo che fa riferimento alla retribuzione mensile, questa comprende, tutti gli elementi con carattere continuativo percepiti dal giornalista quale corrispettivo per la prestazione.

Costituiscono in particolare competenze di carattere fisso e continuativo, utili ai fini del trattamento previdenziale e di fine rapporto, lo stipendio base o minimo tabellare, l'indennità di contingenza, gli aumenti periodici dello stipendio per anzianità e quelli figurativi di cui all'art. 4 del presente accordo, i superminimi individuali, gli assegni pensionabili quali l'indennità compensativa di cui all'ad. 7 del Contratto Collettivo Nazionale, lo straordinario forfettizzato di cui all'ad. 5 del presente Accordo, l'indennità di cui all'ultimo comma dell'ad. 10 del Contratto Collettivo Nazionale, l'indennità compensativa per prestazioni già eseguite nel sesto giorno non lavorativo attribuita ai giornalisti con contratto a tempo indeterminato alla firma dell'Accordo 11/3/1980, i compensi fissi di cui all'art. 29 del Contratto Collettivo, il Premio Speciale Grandi Eventi Internazionali di cui al comma 5 dell'art. 5 e ogni altro compenso in forza di qualsiasi norma contrattuale. Fa altresì parte della retribuzione pensionabile e quiescibile l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale e dell'Accordo Nazionale del 15 luglio 1985.

Per l'Ente CONI

Sergio D'Antoni

Per i giornalisti del CONI

Danilo Di Tommaso, Claudio Mele,  
Fabrizio Marchetti, Filippo Consales

Egr. Dott.

**SEDE**

Oggetto: Contratto di lavoro a tempo indeterminato dei giornalisti dipendenti del CONI, di cui ai commi 917-921 dell'art.1 Legge 30.12.2021 n.234 – Accordo integrativo del 28 settembre 2023 -struttura retributiva

In relazione all'oggetto e facendo seguito

A quanto disposto dall'Accordo Integrativo Giornalisti CONI sottoscritto in data 28 settembre 2023 tra i Rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e i rappresentanti dei giornalisti dipendenti del CONI, che per pronto riferimento si allega in copia, fermo rimanendo l'inquadramento e tutte le altre condizioni contrattuali allo stato a Lei applicate a seguito della cessione del suo contratto all'Ente CONI in data 2 Marzo 2022, con la presente Le riportiamo in allegato la struttura retributiva che Le verrà applicata con effetto dal 1° Gennaio 2023.

	Retribuzione mensile	Retribuzione annua
Stipendio base		
Indennità di contingenza		
E.D.R.		
Scatti o Aumenti di Anzianità		
Superminimo individuale		
Tredicesima Mensilità		
Indennità Redazionale		
Indennità di Agenzia		
Indennità di Esclusiva		
Totale Retribuzione mensile/annua		

Con lettera separata, parte integrante della presente lettera, Le verrà formalizzato il Premio Speciale Grandi Eventi Internazionali per l'anno 2023, nei termini previsti dall'Accordo Integrativo sopra citato e definiti dalla Commissione Paritetica di cui all'art.11.

Il Presidente del CONI

\_\_\_\_\_

Si prega di voler sottoscrivere la presente per ricevuta ed accettazione

Il Dipendente

\_\_\_\_\_